

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2236 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2022

**che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della certificazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione<sup>(2)</sup>, è necessario distinguere i rimorchi e i semirimorchi dai rimorchi di collegamento utilizzati nelle combinazioni di sistemi di gestione dell'energia (SGE). Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, è opportuno aggiungere nuovi tipi di carrozzeria all'elenco dei veicoli della categoria O di cui all'allegato I, parte C, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858.
- (2) La tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata, con un elenco degli atti normativi corrispondenti. È necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici e normativi aggiornando alcuni dei riferimenti in detta tabella che stabiliscono le prescrizioni per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. È opportuno introdurre, in particolare, un riferimento al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>. Per motivi di chiarezza giuridica e di semplificazione, è altresì opportuno allineare la struttura di tale tabella a quella contenuta nell'allegato II di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1° agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

